Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 12/11/2025

FATTO

1. Il ricorrente contesta la segnalazione nella Centrale di allarme interbancaria (CAI), a seguito dell'emissione in buona fede di un assegno in mancanza di autorizzazione.

2. In particolare, in base alla dinamica riferita da parte attrice, al proponente – in data 22 aprile 2025 – veniva notificato un verbale ove veniva contestata la violazione dell'art. 1 della L. 386/1990, sostenendo l'avvenuta emissione il 7 febbraio 2025 di un assegno senza l'autorizzazione del trattario resistente. Sul punto, chiarisce il ricorrente che, nel 2022, risultava titolare del rapporto di conto corrente n. ***47, successivamente estinto, e del rapporto di conto n. ***57, ove affluiva il saldo a credito del primo rapporto estinto. Il cliente, erroneamente, emetteva l'assegno oggetto di violazione sul conto che era estinto alla data di emissione del titolo, anziché sul rapporto in essere, ove aveva peraltro creato la provvista di euro 2.000. Tale circostanza veniva confermata alla resistente anche dall'assicuratore del proponente, che aveva portava all'incasso l'assegno erroneamente. Ribadisce parte attrice di aver emesso l'assegno per mero errore scusabile,

considerato che, come documentato, intratteneva più rapporti con la stessa banca trattaria, e che – subito dopo essersi avveduto dell'errore scusabile – ha immediatamente contattato il prenditore del titolo. Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, l'istante conclude chiedendo che *"venga valutata la … buona fede ed il riconoscimento dell'errore"* occorso. Aggiunge il cliente che "*Nell'auspicato caso di accoglimento del presente gravame"* si chiede che del "*provvedimento che verrà emesso … venga inviata comunicazione al Prefetto al fine di evitare eventuali sanzioni amministrative"* nei confronti del proponente *"o comunque al fine di annullare eventuali provvedimenti che nelle more venissero emessi"*.

3. Con le controdeduzioni parte convenuta osserva, in primo luogo, che risulta non chiara l'istanza formulata da parte ricorrente ed il tipo di accertamento demandato, di talché il ricorso è inammissibile. Nel merito l'assegno oggetto di controversia è andato impagato, non per *"mancanza di provvista"*, bensì in quanto emesso da un conto corrente chiuso. In questi casi, la violazione è *"Mancanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 L. 386/90"* e non è prevista la possibilità di rimediare in alcun modo o di pagare tardivamente, a prescindere dal fatto che il cliente sia titolare anche di altro conto corrente, capiente, presso la banca, come nel caso di specie. In punto di buona fede o *"errore scusabile"*, si precisa che, in sede di chiusura del conto corrente, in data 6 novembre 2023, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di aver annullato e distrutto tutti gli assegni non utilizzati e di non averne in circolazione. Non può pertanto imputarsi alcuna responsabilità in capo alla convenuta, la quale ha operato correttamente. Alla luce di quanto sopra, il protesto e la segnalazione CAI a carico del proponente sono stati correttamente gestiti ed elevati. L'intermediario resistente conclude chiedendo all'Arbitro, *"in via preliminare e assorbente"*, di dichiarare il ricorso inammissibile e, *"in via subordinata e nel merito"*, di respingere il ricorso, in quanto in fondato.

DIRITTO

1. In via preliminare la resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda.

2. Invero, in base alla documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che la parte ricorrente chieda l'accertamento della propria buona fede nella vicenda dedotta, al fine di valutare l'illegittimità della condotta dell'intermediario con riguardo alla segnalazione del nominativo del cliente in CAI, per non aver quest'ultimo tenuto conto della buona fede dell'istante nell'emissione dell'assegno. Ne segue che l'eccezione della resistente non coglie nel segno e non può, dunque, essere accolta.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. Ciò posto, dagli atti versati, risulta incontroversa fra le parti l'emissione di un assegno da parte del ricorrente – in data 7 febbraio 2025 – e cioè successivamente alla chiusura del conto corrente di appoggio (n. ***47) e, dunque, in "mancanza di autorizzazione", ai sensi dell'art. 1, L. 386/1990.

4. Sul punto, osserva questo Arbitro che non v'è possibilità, per l'intermediario che constati il mancato pagamento in difetto di autorizzazione, di non procedere all'iscrizione in CAI**.** il vizio è, infatti, originario e non può essere sanato a posteriori. L'illecito si perfeziona al momento stesso dell'emissione del titolo da parte del traente e il trattario è tenuto a iscrivere il nominativo del traente nell'archivio CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4571/2025).

5. Alla luce di quanto sopra, questo Arbitro ritiene che – nel caso di specie – non emergano specifiche omissioni o negligenze da parte dell'intermediario convenuto.

6. In relazione a quanto precede, il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE